



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.1143/T/26.84 del 4 settembre 2026

COMUNICATO SI.DI.PE.

I GIUDICI DEL CONSIGLIO DI STATO RICONOSCONO AI MAGISTRATI GLI AUMENTI E I DIRIGENTI PENITENZIARI DI ISTITUTO PER ADULTI E PER I MINORENNI E QUELLI DI AREA PENALE ESTERNA ASPETTANO ANCORA IL CONTRATTO, LA DIRIGENZA SUPERIORE, IL RICONOSCIMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO LORO SPETTANTE, ECC.

Il Si.Di.Pe. non contesta, di certo, il diritto dei magistrati di percepire le somme arretrate e future relative al ricalcolo dell'adeguamento stipendiale previsto dall'art. 24, comma 1, della Legge 23 Dicembre 1998, n. 448. In tal senso si è espresso, recentemente, il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 06004/2025 Reg. Prov. Coll. e n. 00478/2025 Reg. Ric. del 20/05/2025, depositata il 20/07/2025. Bene hanno fatto i Giudici di Palazzo Spada a chiarire i termini della questione ed a condannare l'Erario a corrispondere quanto dovuto ai magistrati. Ma **ci chiediamo, invece, come mai quando si tratta di altri dirigenti dello Stato, in regime di diritto pubblico come, appunto, i dirigenti penitenziari la Legge diventa improvvisamente più difficile da applicare, anche se è chiara ed inequivocabile nel suo tenore letterale.** Ci poniamo, a questo punto una domanda, che, per quanto scomoda, deve essere posta: È sufficiente che una decisione sia formalmente legittima per escludere ogni problema di opportunità istituzionale quando riguarda il trattamento economico della stessa categoria cui appartengono i giudici che compongono l'organo giudicante? Non parliamo, certo, di un conflitto di interessi in senso tecnico. Parliamo di terzietà percepita, di fiducia nelle istituzioni e, soprattutto, di uguaglianza nell'applicazione della legge. Perché il cittadino deve poter avere la certezza che la Legge sia applicata con lo stesso metro, indipendentemente dalla categoria professionale alla quale appartiene chi invoca quella Legge.

E qui il confronto con la dirigenza penitenziaria diventa inevitabile. Osserviamo, innanzitutto, **che nessuno si è posto finora il problema della revisione dei criteri e delle modalità di calcolo dell'adeguamento annuale delle retribuzioni per il restante personale in regime di diritto pubblico: professori e ricercatori universitari, Dirigenti ed Ufficiali delle Forze dell'Ordine ad Ordinamento Civile e Militare e, appunto, dirigenti penitenziari. Saremo costretti, dopo aver formulato una richiesta in tal senso all'Amministrazione Penitenziaria, ad adire ancora una volta le vie legali, sentendoci rispondere che per noi vige tuttora il divieto di estensione del giudicato in materia retributiva del pubblico impiego? Vedremo... Quando la legge riguarda i dirigenti penitenziari non si applica, ma si interpreta, ovviamente in maniera restrittiva, possibilmente *in peius e in malam partem*... C'è una norma che il legislatore ha scritto in maniera inequivocabile. Infatti, l'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63, così dispone: "Ai fini dell'applicazione di tutti gli istituti giuridici ed economici**

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.

**Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -**

di cui al presente decreto, i funzionari conservano l'anzianità maturata con riferimento alle **pregresse qualifiche dirigenziali e direttive ovvero posizioni economiche di provenienza**". Non è una norma programmatica. Non è una norma che attribuisce all'Amministrazione una facoltà. È una clausola di salvaguardia. **Eppure, i dirigenti penitenziari attendono ancora il pieno riconoscimento degli effetti economici derivanti dall'anzianità maturata nelle precedenti qualifiche, dopo anni di contenziosi amministrativi e dopo aver subito, guarda caso, l'interpretazione restrittiva e negativa di una norma chiara come il sole e limpida come l'acqua formulata proprio dalla Seconda Sezione Consultiva Consiglio di Stato con il Parere n. 00258/2016 e n. 3850/2009 Affare del 04/02/2016.** E allora la domanda, inevitabile, sorge spontanea: perché ciò che per una categoria può essere riconosciuto anche attraverso la giurisdizione e con effetti economici riferiti al passato, per un'altra categoria deve diventare una interminabile questione giudiziaria, amministrativa, finanziaria ed interpretativa? **Il Si.Di.Pe. non chiede privilegi per i dirigenti penitenziari, chiede, soltanto l'applicazione della legge. E mentre si discute degli stipendi, il problema diventa anche ordinamentale.**

C'è infatti, anche un'altra questione che non può più essere rinviata. La Polizia penitenziaria ha visto progressivamente rafforzato il proprio ordinamento dirigenziale, con l'introduzione delle qualifiche di dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di Polizia penitenziaria e con la previsione di funzioni e strutture apicali proprie. Il Si.Di.Pe. ha già denunciato, in tutte le sedi istituzionali il rischio che questo processo, se non accompagnato da un contestuale rafforzamento della dirigenza penitenziaria, produca un progressivo squilibrio dell'Ordinamento dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e di Comunità. Per questo abbiamo chiesto con forza l'istituzione della qualifica di Dirigente Superiore Penitenziario. Non è una richiesta corporativa. È una necessità ordinamentale.

La dirigenza penitenziaria, infatti, non dirige soltanto un ufficio. Il Dirigente Penitenziario è il vertice unitario dell'Istituto penale e dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna. **Il Direttore è responsabile di tutti i servizi, del personale, dell'ordine della sicurezza e della disciplina, dell'osservazione scientifica della personalità e del trattamento rieducativo dei detenuti e dei soggetti alle misure alternative alla detenzione. Egli, per legge, dirige e coordina tutte le professionalità presenti nell'Istituto e nell'ufficio di esecuzione penale esterna.** La stessa Legge affida alla direzione funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo che non possono essere svuotate da modelli organizzativi paralleli. Il Si.Di.Pe. lo ha ribadito anche nelle recenti osservazioni sul nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità. E, allora, è **paradossale che, mentre si rafforza il vertice dirigenziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, il vertice**

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Si.Di.Pe.
Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

della carriera dirigenziale penitenziaria continui a non avere una corrispondente qualifica apicale propria. Non è una questione di competizione tra dirigenti. È una questione di equilibrio dei poteri e delle responsabilità. La Polizia penitenziaria deve essere autorevole, ben strutturata e adeguatamente organizzata. Ma altrettanto deve esserlo la dirigenza penitenziaria che governa l'intero universo dell'esecuzione penale interna ed esterna. Perché l'esecuzione penale, nel carcere e nell'area penale esterna, non è soltanto sicurezza e non è soltanto polizia: è sicurezza, legalità, trattamento, rieducazione, tutela dei diritti, organizzazione e responsabilità amministrativa. E tutte queste dimensioni devono trovare un punto di sintesi in una governance unitaria dell'istituto penitenziario.

Il Si.Di.Pe. chiede un riequilibrio, non un privilegio. La questione degli stipendi dei magistrati dovrebbe quindi diventare un'occasione di riflessione più ampia. Se lo Stato riconosce il valore dell'indipendenza e della responsabilità delle funzioni giudiziarie, deve riconoscere anche il valore della responsabilità di chi dirige le carceri. Se l'anzianità professionale deve produrre effetti economici, deve produrli per tutti secondo la legge. Se una carriera dello Stato viene sviluppata e dotata di qualifiche apicali, non si può lasciare priva di un adeguato vertice la carriera che governa l'esecuzione penale.

Non chiediamo, quindi, di togliere qualcosa ai magistrati. Non chiediamo di togliere qualcosa alla Polizia penitenziaria, **chiediamo che lo Stato valorizzi anche la dirigenza penitenziaria.** Per questo il Si.Di.Pe. chiede: • la piena applicazione dell'articolo 28 del D.Lgs. n. 63/2006; • il riconoscimento degli effetti economici dell'anzianità maturata nelle pregresse qualifiche; • l'istituzione della qualifica di Dirigente Superiore Penitenziario; • l'incremento della dotazione organica della dirigenza penitenziaria; • il rafforzamento delle funzioni apicali della dirigenza penitenziaria; • un adeguamento del trattamento economico coerente con responsabilità e funzioni; • il riconoscimento di un'indennità di funzione anche ai vicedirettori ed agli aggiunti; • il riequilibrio complessivo dell'ordinamento penitenziario; • l'applicazione degli istituti pensionistici della dirigenza della Polizia di Stato. Perché non può accadere che lo Stato sia pronto a riconoscere nuove qualifiche, nuove responsabilità e nuovi spazi di carriera quando riguardano alcuni settori dell'Amministrazione e continui invece a chiedere sacrifici a chi dirige le carceri. **La dirigenza penitenziaria non chiede una corsia preferenziale. Chiede che non venga lasciata sulla corsia di emergenza. E soprattutto chiede una cosa molto semplice: che la legge sia uguale per tutti, anche per chi dirige le carceri e gli uffici di esecuzione penale esterna.**

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott. Francesco D'Anselmo

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola Petruzzelli

Segreteria Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176

sito web www.sidipe.it – Codice Fiscale n.97303050583